



COMMISSIONE DISCIPLINA d'APPELLO

Così composta:

Dott. Sergio LACQUANITI Presidente
Dott. Lucia PIGNATELLI Componente effettivo
Dott. Evangelista POPOLIZIO Componente supplente

ha emesso la seguente

DECISIONE

Nel procedimento instaurato con un primo ricorso in appello presentato dal sig. Attilio FANINI – tesserato e presidente della sezione TSN di Vergato (BO) – in data 29 novembre 2013 avverso la decisione adottata nei suoi confronti dalla Commissione Disciplinare UITA il 6 novembre 2013 ed allo stesso comunicata il 12 novembre 2013 e quindi, a seguito del deposito della motivazione della decisione già impugnata, con un secondo ricorso integrativo del 13 dicembre 2013, elettivamente domiciliato in Bologna, piazza Trento e Trieste n. 2 presso gli Avv. Marilisa Rogolino e Guido Martinelli, che lo rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso.

FATTO

La Procura Federale dell'UITA deferiva dinanzi alla Commissione di Disciplina il signor Attilio Fanini, tesserato e presidente della sezione UTS di Vergato (Bologna) perché nel corso di una intervista rilasciata al giornalista Stefano Franceschetto e pubblicata sul sito informatico "Tiropratico.com" aveva espresso giudizi diffamatori riguardo al bilancio 2011 dell'UITA, giudicando inattendibili i documenti posti a base dello stesso, *"riempiti da un pasticcio di numeri, che non combaciano"* ed aggiungendo tra l'altro *"è necessario uscire dall'ambiguità in cui qualcuno ha intenzione di farci ripiombare per salvaguardare i suoi diritti di casta.....non essendo più concepibile esprimere un voto turandosi il naso"*. Venivano ravvisati nelle affermazioni del Fanini elementi integranti la violazione dei doveri di correttezza e lealtà e quindi, dopo la necessaria istruttoria, con decisione del 6 novembre 2013 la Commissione di Disciplina dichiarava Attilio Fanini colpevole della violazione contestata e lo condannava alla sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per un periodo di anni due.

Avverso detta decisione proponeva un primo ricorso il Fanini quando non ancora ne era stata depositata la motivazione e quindi, dopo il deposito della stessa, un secondo ricorso riprodotto in sostanza il contenuto del primo, chiedendone la riforma per vari motivi, previa sospensione della decisione impugnata.

P. Pignatelli
[Signature]
[Signature]

MOTIVI

Il ricorso proposto da Attilio Fanini è in parte fondato e va accolto nei limiti appresso precisati.

Col primo motivo l'impugnante deduce nullità del procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione di Disciplina per avere la stessa reso la decisione in termini ben più lunghi di quelli previsti in novanta giorni dall'art. 62 comma 9 dello Statuto dell'UITs.

La doglianza non può essere condivisa e va pertanto disattesa per due ordini di motivi.

In primo luogo il regolamento di giustizie prevede espressamente all'art. 21/A n. 8 la facoltà della Commissione di disporre accertamenti e mezzi di prova necessari per la decisione; e ciò si è puntualmente verificato nel caso di specie a seguito della contestazione da parte della difesa dell'incolpato della autenticità della copia dell'intervista, per cui si è reso indispensabile l'acquisizione dell'originale.

In secondo luogo, anche a volere non tener conto di quanto sopra esposto, va rilevato che nessuna previsione di nullità è comminata dal Regolamento di Giustizia e dallo Statuto per l'ipotesi di superamento dei termini di cui all'art. 62 n. 9 sopra riportato, per cui, in base al principio generale secondo cui le ipotesi di nullità devono essere tassativamente previste per legge, deve concludersi nel senso che il ritardo nella definizione del primo grado non è censurabile perché non ne consegue per disposizione regolamentare o statutaria alcuna nullità.

Col secondo motivo l'impugnante deduce erronea ricostruzione dei fatti.

La censura non coglie nel segno perché, a prescindere dalla sua genericità, che rasenta l'inammissibilità, sia nell'atto di incolpazione che nella decisione sono esposte dettagliatamente in fatto ed in diritto le circostanze poste a base della procedura sanzionatoria.

In particolare, vengono elencate le censure mosse dal Fanini a coloro che avevano redatto il bilancio per l'anno 2011 ed il contenuto dell'intervista viene riportata tra virgolette o in corsivo, sì da rendere con esattezza il pensiero dell'intervistato e le sue puntuali critiche all'operato degli organi contestati.

Pertanto, il fatto appare ricostruito con puntualità, limitandosi i giudicanti a riprodurre il contenuto dell'intervista e nella parte motiva le necessarie deduzioni poste a base della decisione adottata.

Col terzo motivo l'impugnante deduce inesistenza della violazione a lui contestata in particolare per avere il giudicante ommesso di ricercare il materiale necessario per la decisione e non valutato in fatto ed in diritto i fatti emersi dal procedimento.

Neanche tale censura può essere condivisa.

Ed invero, a parte la patente contraddizione tra la deduzione di eccessiva lunghezza della procedura, dovuta in effetti alle contestazioni sull'autenticità del testo dell'intervista, e la dedotta omissione nel ricercare il materiale necessario per la decisione, va rimarcato che la commissione giudicante non ha fatto altro che riprodurre il contenuto dell'intervista, ravvisando in essa gli elementi integranti la diffamazione contestata.

Il gravame va pertanto esaminato sotto il punto di vista della congruità della motivazione e non secondo pretese omissioni – peraltro inesistenti – nella adozione di detta motivazione.

A tal proposito appare più puntuale il quarto motivo del gravame, secondo cui il

Lucia Ruffalo
LR
LR

fatto non integrerebbe gli estremi dell'illecito diffamatorio contestato.

In particolare il Fanini ha asserito che egli nell'intervista non attribuì alcun fatto determinato ad alcuno e che mancava in lui l'intenzione di demolire o scalfire la stima di cui godono gli organi dell'ente.

La doglianza – pur puntuale nel contestare il punto centrale della decisione impugnata – non può essere tuttavia condivisa.

Ed infatti la giurisprudenza della S. C. di Cassazione (vedi in particolare Cass. Sez. III Civile n. 16543/2013 e Cass. 17180/2007) ha costantemente ritenuto che sussista la diffamazione non solo quando la persona diffamata sia espressamente nominata ma anche quando – pur non essendo nominata – sia chiaramente ed univocamente identificabile.

Sotto il primo profilo, quindi, la doglianza non può essere ritenuta accoglibile, in quanto nell'ambito dell'UITS ben si sa a chi addebitare la redazione del bilancio annuale e cioè ai Dirigenti Federali cui astrattamente il Fanini fa riferimento nel testo dell'intervista..

Sotto il secondo profilo, inoltre, l'asserzione della mancanza della prova dell'intenzione a demolire o scalfire la stima di cui godono gli organi dell'ente è smentita dalla lettera stessa dell'intervista, allorché il Fanini asserisce l'inattendibilità del bilancio, contenente *tutti documenti riempiti da un pasticcio di numeri che non combaciano.....* ed ancora *“si sta facendo l'impossibile per esporci a critiche ed attacchi ed è necessario uscire dall'ambiguità in cui qualcuno ha intenzione di farci ripiombare per salvaguardare i diritti di casta”*

Infine, l'intervista continua ed il Fanini precisa che non è oggi più concepibile esprimere un voto turandosi il naso, intendendo riferirsi alla celebre frase di Indro Montanelli per sostenere che non è più il caso di scegliere il male minore. Da quanto detto emerge univocamente che nell'intervista il Fanini intese criticare i dirigenti federali e ciò fece eccedendo i limiti della continenza, che costituisce il requisito per l'esimente del diritto di critica.

In particolare Cass. Sez. 3, **Sentenza n. 15443 del 20/06/2013** ha affermato

“In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di critica, stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che il contenuto della lettera inviata da una ex dipendente di una società cooperativa, pubblicata su una testata giornalistica, ed il generale contesto di conflittualità sindacale in cui la missiva inviata si inseriva, offrivano indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione, tali da far prevalere il diritto di informare del giornalista sulla posizione soggettiva della cooperativa).

Ebbene nel caso di specie le aspre critiche mosse dal Fanini certamente esulano dal normale diritto di critica, giungendo a contestare duramente l'operato del redattore del bilancio.

E la infondatezza delle critiche mosse emerge dalla stessa tesi difensiva

Lucre P. Stell.

fg

CB

dell'intervistato, il quale, pur contestando vivacemente il bilancio del 2011, tuttavia confessa di non averne potuto prendere integrale visione, stante il limitato tempo concessogli per l'esame.

Le critiche perciò appaiono come una eccessiva contestazione di una documentazione ritenuta inattendibile pure in mancanza di una completa disamina testuale, per cui può con tranquillante certezza asserirsi che manca l'elemento della continenza nell'intervista in esame.

Quanto all'ultimo motivo di gravame, relativo alla lamentata eccessività della misura adottata, la Commissione ritiene di accogliere il gravame, in quanto le asserzioni del Fanini, pur contenendo aspre critiche nei confronti dei Dirigenti federali, non appaiono così gravi da comportarne la sospensione per un biennio.

Stimasi pertanto equo mantenere la misura della sanzione nel limite temporale di mesi otto, più adeguato alla limitata gravità del fatto contestato all'impugnante.

Resta assorbito l'ultimo motivo, relativo alla sospensione della decisione impugnata.

P. Q. M.

La Commissione


in parziale riforma della decisione di primo grado, determina la sanzione da applicare al signor Attilio Fanini in mesi 8 (otto) di sospensione da ogni attività sportiva e sociale.

Conferma nel resto l'impugnata decisione.

Così deciso in Roma


Il componente estensore

Evangelista POPOLIZIO



Il Presidente

Sergio LACQUANITI



Il componente

Lucia PIGNATELLI

